

Determinazione DH8/ 35 del 11/1172009

Direzione: Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

Servizio: Economia Ittica e Programmazione Venatoria

Ufficio: Programmazione Venatoria

Oggetto: L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i. – art. 43 – Modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2009/2010 in esecuzione della Ordinanza TAR Abruzzo sezione prima n° 200/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la legge 11.02.1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

RICHIAMATA la L.R. 10/04 e s.m.i., recante “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica e la tutela dell’ambiente*”, e in particolare l’art. 43 comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 416 del 3 agosto 2009, recante “*L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche e integrazioni – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2009/2010*” con la quale è stato, tra l’altro, approvato il Calendario Venatorio Regionale 2009/2010;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 515 del 21.09.2009, recante “*L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche e integrazioni – art. 43 – Modifiche Calendario Venatorio Regionale 2009/2010*” con la quale, in parziale ottemperanza a quanto stabilito dalla Sezione Prima del TAR Abruzzo con l’Ordinanza n° 158/09 del 2/9/2009, sono state apportate modifiche al predetto Calendario Venatorio Regionale 2009/2010, con riserva di determinazioni concludenti in ordine alla specie “Beccaccia” all’esito dell’appello al CdS avverso la medesima Ordinanza;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 200/2009 del 14/10/2009 il TAR Abruzzo (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare formulata dalla Associazione Animalisti Italiani Onlus e dalla Associazione Lega per l’abolizione della caccia Onlus con ulteriore ricorso, in data 24/9/2009, avverso la richiamata DGR 416/2009;

RILEVATO che il suddetto TAR ha “*considerato che pare fondata la censura di difetto di motivazione della DGR impugnata, nella parte in cui quest’ultima non ha dato adeguata contezza delle ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni consultive dell’Istituto superiore di ricerca ambientale*”;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. DH8/29 del 16.10.2009 avente ad oggetto “*Esecuzione Ordinanza TAR Abruzzo – Sezione prima – n° 200/09*” con la quale, nelle more delle ulteriori valutazioni di competenza della Giunta regionale, questo Servizio ha ritenuto necessario adottare un atto formalmente ricognitivo degli effetti dell’Ordinanza anzi citata, pervenendo alle seguenti conclusioni:

- *di dare atto che, in esecuzione dell'Ordinanza, il prelievo venatorio della starna fosse da ritenersi immediatamente sospeso nelle more dell'accertamento della effettiva consistenza dei relativi stock faunistici;*
- *di dare atto altresì che, ai fini della completa esecuzione della richiamata Ordinanza, la Giunta regionale dovesse adottare, in alternativa, o una deliberazione meramente conformativa del Calendario Venatorio Regionale al parere ISPRA, con riferimento alla revisione in chiave anticipatoria dei termini di chiusura del prelievo venatorio di fagiano e lepre comune e di utilizzo del cane, o la riassunzione del provvedimento tal quale modificato sotto il profilo motivazionale, o la riassunzione del provvedimento con parziale modifica delle motivazioni e parziale accoglimento delle proposizioni del citato parere;*
- *di dare atto, infine, che rimaneva salva la facoltà di proporre eventuale ricorso al Consiglio di Stato avverso la cennata Ordinanza;*

CONSIDERATO che il Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria aveva conseguentemente predisposto una proposta di deliberazione avente ad oggetto “L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i. – Art. 43 – Modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2009/2010 in esecuzione della Ordinanza TAR Abruzzo Sez. prima n. 200/09” inviandola alla Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione in data 02.11.2009, prot. RA 122432;

DATO ATTO che con nota n. 22637 del 3.11.2009, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha confermato, preliminarmente, che “L'atto è pertanto sospeso limitatamente alla parte rimessa al riesame dell'Amm.ne, cioè nel presente caso quella investita dai rilievi dell'Ispra non adeguatamente valutati dall'Amm.ne. Dal ricorso si rileva che i rilievi sono stati quattro ... omissis ...e riguardano: il fagiano, la starna, la lepre italica, e la caccia vagante”;

DATO ATTO che la predetta Avvocatura, ha altresì considerato che “... L'ordinanza in oggetto, sebbene sfavorevole, non appare utilmente appellabile ...” (nota n. 21633 del 23.10.2009);

VISTA la nota n. 1297/Segr del 10.11.2009, con la quale il Componente la G.R. preposto alla Caccia ha restituito al Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria la proposta di deliberazione precedentemente citata, adducendo che, “... trattandosi del mero recepimento di un atto giurisdizionale, La prego di adottare nell'immediato, una opportuna determinazione dirigenziale.”;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover ottemperare alla Ordinanza 200/09, assumendo un provvedimento che conformi il Calendario venatorio al parere dell'ISPRA, con riferimento ai motivi dedotti nel ricorso accolti dal TAR;

CONSIDERATO che, come confermato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nella nota richiamata, i profili incisi dalla pronuncia cautelare attengono ai seguenti aspetti:

- prelievo venatorio del fagiano: l'ISPRA suggeriva di limitarlo ai primi giorni di dicembre; il Calendario Venatorio Regionale lo protrae al 31/12/2009;
- prelievo venatorio della starna: l'ISPRA riteneva non sussistenti nella Regione le condizioni per praticare una generale cacciabilità del galliforme; il Calendario Venatorio Regionale ha demandato alle Province il compito di autorizzarlo negli ATC per i quali fossero stati numericamente reintegrati i soggetti abbattuti nel 2008;
- prelievo venatorio della lepre: l'ISPRA riteneva che il prelievo della lepre comune dovesse decorrere dal 15/10/2009 al 30/11/2009; il Calendario Venatorio Regionale ha fissato invece tale periodo nell'arco temporale 20/9/2009 - 20/12/2009;

- caccia con ausilio del cane: l'ISPRA riteneva che andasse limitato al 31/12/2009, pur potendo essere "... *previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate ...*"; il Calendario Venatorio Regionale ha previsto invece che potesse essere svolta "... *attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane dal 6 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 ...*";

DATO ATTO, pertanto, che le esigenze di esecuzione poste dalla Ordinanza 200/09 si traducono nella necessità di assumere una determinazione conformativa del Calendario Venatorio Regionale 2009/2010 al parere ISPRA, con riferimento alla revisione in chiave anticipatoria dei termini di chiusura del prelievo venatorio di fagiano e lepre comune e di utilizzo del cane, oltre che nella sospensione definitiva del prelievo della starna fino al termine della corrente stagione venatoria;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- a) in esecuzione all'Ordinanza TAR Abruzzo - sezione prima- n. 200/2009, in parziale riforma del Calendario venatorio regionale 2009/2010, si dispone che:
 1. il termine del prelievo venatorio del fagiano (*Phasianus colchicus*) è fissato al giorno 6 dicembre 2009;
 2. il termine del prelievo venatorio della lepre comune (*Lepus europaeus*) è fissato al giorno 30 novembre 2009, ferma restando la prescrizione già contenuta nel Calendario Venatorio in vigore, in ordine al divieto di cacciabilità di detta specie nelle aree ove vi sia prova scientifica di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*);
 3. la caccia con ausilio del cane è consentita fino al giorno 31 dicembre 2009, con eccezione delle aziende faunistico-venatorie, delle le aziende agri-turistico-venatorie e della caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate, per le quali resta confermato il termine del 31.01.2010;
 4. il prelievo venatorio della starna (*Perdix perdix*) per la corrente stagione venatoria è sospeso in via definitiva;
- b) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Venatoria della comunicazione del presente Atto alle Amministrazioni provinciali e della sua pubblicazione integrale sul BURA nonché sul sito internet www.regione.abruzzo.it/caccia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

**Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Di Paolo
Firmato**